COMMISSIONE V

DIFESA

CIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 713

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Concessione di una indennità per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza. (2301) . . . 713

PRESIDENTE 713, 714, 715

MARZAROTTO, *Relatore* 713, 714

COPPI ALESSANDRO 714, 715

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 714

VOCINO 714

GEUNA 714

DAL POZZO 714

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Meda.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza. (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità, una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

Ricordo che, nella seduta precedente, sono stati presentati tre emendamenti al disegno di legge; prego, pertanto, il relatore, onorevole Marzarotto, di esprimere il suo parere in merito.

MARZAROTTO, *Relatore*. Sul primo emendamento, che reca la mia firma, non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nell'ultima riunione. Con esso io intendo sostituire le parole « dal 1° gennaio 1949 al 15 aprile 1951 » con le parole « dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) o da congedare successivamente al 15 aprile 1951 »; lo scopo è chiaro ed evidente: alcuni di codesti militari sono stati congedati anteriormente al 1° gennaio 1949, mentre altri sono stati o saranno congedati dopo il 15 aprile 1951, perché attualmente in servizio fuori del territorio della patria. È altrettanto evidente che la leg-

ge non raggiungerebbe lo scopo che si prefigge se codesti militari venissero esclusi dal beneficio.

Il secondo emendamento, recante la firma dell'onorevole Geuna, tende a sostituire, nell'articolo 1, le parole « alla metà dell'ultimo stipendio o a 15 giorni dell'ultima paga base percepiti » con le parole « ad una mensilità degli ultimi assegni percepiti ». Anche qui lo scopo è molto chiaro; l'emendamento fa riferimento alla proposta di legge n. 1566, la quale stabilisce di concedere tale compenso, appunto nella misura di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio, ed io mi dichiaro favorevole.

L'articolo aggiuntivo, recante la firma degli onorevoli Giuliano Pajetta e Guadalupi, è del seguente tenore:

« Il servizio reso nell'Arma dei carabinieri dai sottufficiali e dai militari di truppa in qualità di trattenuti o richiamati è considerato utile agli effetti della pensione ed è cumulabile con quello di ferma e di rafferma prestato precedentemente ».

Quest'emendamento, come il precedente, si collega alla proposta di legge n. 1566, ed io non posso che essere favorevole, in quanto la proposta di legge reca anche la mia firma. Naturalmente, non mi posso pronunciare sulle conseguenze finanziarie delle proposte suaccennate e, pertanto, si dovrà attendere il parere della Commissione finanze e tesoro.

COPPI ALESSANDRO. A me risulta che nell'Arma dei carabinieri i richiami sono iniziati anteriormente al 1939, anzi fin dal 1935; non comprendo, quindi, perché la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge parli di esigenze belliche sorte nell'anno 1939, in base alle quali sono stati effettuati i richiami alle armi dei militari dell'Arma.

MARZAROTTO, *Relatore*. Se sarà approvato l'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Pajetta Giuliano e Guadalupi sarà superata ogni incertezza, anche se non ha ragione d'essere, perché nel testo della legge non è fatto riferimento ad alcuna data.

COPPI ALESSANDRO. Ma con l'emendamento Guadalupi-Pajetta tutto il servizio prestato verrà computato anche agli effetti dell'indennità che con la presente legge viene concessa?

MARZAROTTO, *Relatore*. Si può chiarire che tutto il servizio prestato è utile agli effetti dell'indennità.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È vero che nella relazione ministeriale si fa cenno al 1939, però confermo che la legge non ha affatto quel limite, e del resto in essa non è citata alcuna data.

Per quel che riguarda gli emendamenti, mi riservo di esprimere il mio parere dopo aver sentito quello della Commissione finanze e tesoro. Naturalmente non perché, come temeva l'onorevole Vocino, le nostre decisioni debbono essere subordinate al parere di quella Commissione, ma perché tutti i disegni di legge che comportano spese si propongono, appunto, di concerto con quel Ministero.

VOCINO. D'accordo, ma noi dobbiamo far prevalere le nostre tesi.

PRESIDENTE. Prima di chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro, la nostra Commissione deve esprimersi in merito ai diversi emendamenti; quelli che raccoglieranno i suffragi della maggioranza della nostra Commissione saranno inviati, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Geuna, ritengo che, onde evitare equivoci, sarebbe opportuno chiarire che con la parola « assegni » si intende comprendere tutti gli emolumenti riscossi nell'ultimo mese, emolumenti di qualsiasi genere.

GEUNA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora nell'emendamento Geuna sarà detto « tutti gli ultimi assegni percepiti ».

Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento presentato dall'onorevole Marzarotto.

(*È approvato*).

DAL POZZO. Prima di passare alla votazione dell'emendamento Geuna, desidero dichiarare che noi voteremo a favore dell'emendamento, ma che nel contempo desideriamo, altresì, far rilevare la grande sperequazione fra un carabiniere con 19 anni di servizio, il quale se ne va a casa con una liquidazione di circa 570 mila lire, ed un carabiniere con 20 anni di servizio (cioè appena un anno di più), il quale ha diritto ad una pensione di circa 300 mila lire annue.

PRESIDENTE. Purtroppo, la legge generale sulle pensioni riguarda anche i carabinieri e noi non possiamo farci nulla. Sarebbe necessaria una legge speciale.

Pongo in votazione il principio contenuto nell'emendamento Geuna.

(*È approvato*).

COPPI ALESSANDRO. Dichiaro che voterò a favore anche dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Pajetta e Guadalupi, perché mi pare un non senso, dal punto di vista giuridico oltre che da quello morale, non concedere la pensione a chi ha prestato il prescritto numero di anni di servizio, sia pure in qualità di richiamato o di trattenuto. Faccio rilevare, però, che se sarà approvato quest'articolo aggiuntivo si dovrà dare alla legge una formulazione sensibilmente diversa da quella attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa di conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro in merito agli emendamenti oggi esaminati.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI